



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 9S/18

C.S.A. 5/18

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla sig. Cambiaghi Enrico, giocatore dilettante, tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Federico Silicato, del 24.05.2018 (P.D. 9S/18).

** *** **

Il Primo Giudice ha comminato al sig. Enrico Cambiaghi, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di trenta mesi dalla partecipazione ad attività agonistica di interesse federale, per aver – nel corso della gara “*Che Banca! Premier Banking Golf Tour 2018*”, svoltasi sul percorso del Golf Club Milano il giorno 21.04.2018 – mentre cercava la propria pallina nel rough della buca 1, aver fatto cadere una seconda pallina che teneva in mano, per poi dichiarare di aver ritrovato la prima e proseguire il gioco con questa. Nonché, per avere alterato il risultato conseguito alla stessa buca (8 colpi), cancellando la conseguente X e sostituendola con un 5, nonché, al termine della gara dopo il controllo con il marcatore, aver sottoscritto il proprio score così modificato.

Nella determinazione dell'entità della sanzione il primo Giudice ha tenuto conto anche di una aggravante per aver l'inquisito subito nel 2016 la sanzione della sospensione di tre mesi, per una differente infrazione.

Avverso detta decisione ha proposto nei termini reclamo il sig. Cambiaghi, assistito dall'avv. Ferruccio Centonze, con il quale vengono dettagliatamente elencate tutte le ragioni per le quali il reclamo dovrebbe

essere assolto; chiedendo conseguentemente, la revoca della decisione e, in subordine, una sensibile riduzione della sanzione. In via istruttoria viene richiesta l'ammissione di una prova testimoniale, con l'indicazione dei capitoli e dei testi.

La Procura Federale si è costituita depositando memoria del 29.06.2018, con la quale vengono contestati i motivi di gravame, in quanto infondati e richiesto il rigetto del reclamo.

Il giorno 3 luglio 2018, la Corte si è riunita in camera di consiglio, alla quale è intervenuto l'avv. Ugo Russo, in sostituzione dell'avv. Centonze, il quale richiamando i propri scritti, ha insistito per l'accoglimento del reclamo. Venivano inoltre acquisiti agli atti gli originali degli scores del reclamante e del giocatore da costui marcato, sig. Gianfilippo Fanciulli, riguardanti la gara in questione, fatti pervenire dal G.C. Milano.

La Corte si è riservata di decidere.

** *** **

Va preliminarmente respinta la richiesta di un supplemento di prova testimoniale, avanzata dalla difesa, risultando sufficientemente istruita la causa.

Venendo al merito, vanno separatamente esaminati i due capi di imputazione. Ritiene questa Corte che l'infrazione per aver il sig. Cambiaghi dolosamente messo in gioco una seconda pallina, mentre cercava la prima nel rough della buca 1, risulta provata dall'esposto fatto dall'Osservatore, sig. Enrico Viganò, che si era unito ai tre giocatori che cercavano la pallina del Cambiaghi, per averlo visto, trovandosi a brevissima distanza, lasciar cadere in terra una seconda pallina che teneva in mano, per poi dichiarare di aver ritrovato la prima pallina e proseguire così il gioco.

Sulla attendibilità del teste non possono sussistere dubbi, considerato il ruolo di Osservatore che ricopriva; va inoltre rilevato che costui si trovava

a brevissima distanza dal giocatore e non poteva quindi equivocare sui suoi gesti.

Peraltro, anche se il giocatore avesse effettivamente ritrovata la prima pallina e avesse proseguito la gara con questa, come si sostiene nel reclamo, lo stesso sarebbe comunque incorso nel tentativo d'infrazione e che l'art. 10, 1° co., R.G. stabilisce che la conseguente sanzione debba essere la stessa "*prevista per l'illecito che si è tentato di commettere*" e quindi quella prevista dall'art. 17, 1° co., lett. d), R.G..

Venendo alla seconda infrazione, consistita nella cancellazione della X segnata dal marcatore alla buca 1 sostituita con un 5, risultano sussistere effettivamente dei dubbi – manifestati anche dal primo Giudice - su chi sia stato l'esecutore materiale della dolosa correzione, dal momento che lo score del sig. Cambiaghi è stato tenuto per tutta la gara dal suo marcatore, sig. Angelo Sirtori; mentre l'inquisito lo ha tenuto in mano solo per apporvi la propria firma dopo la verifica al termine della gara, per poi riconsegnarlo agli altri due compagni di gioco che hanno provveduto a depositare anche il suo score.

Sia il giocatore che il marcatore, convocati in Segreteria al termine della gara, a seguito della denuncia effettuata dall'Osservatore per la irregolare messa in gioco della pallina - avendo il Segretario, sig. Domenico Di Bari, rilevata una vistosa e dubbia correzione del risultato della prima buca - hanno subito dichiarato che il sig. Cambiaghi aveva concluso la buca in 8 colpi e che quindi sullo score doveva risultare una X anziché un 5. L'inquisito ha poi sostenuto che tale operazione era stata effettuata dal marcatore, sia pure giustificandola con il fatto che il terzo componente del team, sig. Fanciulli, giocatore di modesta levatura (hcp. 36) aveva concluso la stessa buca in 5 colpi e cioè in par, suscitando il generale stupore; la qualcosa avrebbe potuto causare l'involontario errore. Tesi che è stata poi riproposta con il reclamo. Il marcatore a sua volta, rispondendo al quesito propostogli dal Giudice, ha dichiarato di non aver effettuato alcuna



correzione “**dopo**” la verifica degli scores, la qualcosa non esclude che la abbia potuta effettuare in un qualsiasi precedente momento. Ha infatti precisato: “*come dichiarato il giorno della gara al direttore Roberto Carità, è possibile che abbia errato la registrazione alla buca 1 avendo scambiato risultato con quello dell’altro giocatore Fanciulli, che eccezionalmente, aveva effettuato un par, cosa che ha causato parecchie espressioni di gioia da parte dello stesso.*” Ne consegue che mentre è praticamente certo che l’autore della correzione sia stato il marcatore, non può essere condivisa la ragione addotta, come rilevato anche dal primo Giudice. Prima di tutto perché il marcatore sapeva perfettamente che l’inquisito aveva concluso la buca in 8 colpi tanto da aver segnato una X sullo score di costui e non poteva quindi poi equivocare sul risultato prendendo per buono quello realizzato dal sig. Fanciulli, che lui non marcava; per di più senza consultarsi con l’interessato. Inoltre, da una attenta verifica dall’originale dello score risulta che la X è stata accuratamente cancellata, tanto che si intravede unicamente un labile segno lasciato dalla matita (operazione che ha richiesto sicuramente del tempo e non può essere stata effettuata alla presenza di terzi), mentre la sostituzione con il 5 non risulta siglata dal marcatore come aveva fatto per altre correzioni.

Ritiene questa Corte che sussista quindi una precisa responsabilità soggettiva del marcatore, che può comportare una grave infrazione, anche di carattere doloso.

Sussiste per tanto l’opportunità di rimettere con separata ordinanza gli atti alla Procura Federale, affinché proceda nei confronti del sig. Angelo Sirtori per l’infrazione commessa.

La qualcosa però non esclude, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, una dolosa responsabilità del giocatore. Costui infatti, pur sapendo perfettamente di aver realizzato la buca in 8 colpi (come dichiarato in Segreteria subito dopo la gara), nella colonna marker dello score del sig. Fanciulli che lui marcava, alla prima buca ha segnato un 5, che non è stato

nemmeno cancellato, la qualcosa non ha la benché minima giustificazione. Tanto è vero che con la doviziosa elencazione delle ragioni addotte dalla difesa, al fine di ottenere la revoca della decisione impugnata, non viene data la benché minima spiegazione e giustificazione per tale incongruenza.

Ne consegue che la richiesta revoca della sanzione non può che essere respinta.

Per quanto attiene alla subordinata richiesta di riduzione della sospensione, si osserva: il primo Giudice ha ritenuto di sanzionare le due dolose infrazioni commesse dal giocatore con la sospensione della durata di mesi ventiquattro; dal che si desume che abbia applicato il minimo edittale di dodici mesi per ciascuna delle due infrazioni, come previsto dall'art. 17, co. 1°, lett. d) per la prima e lett. c), applicando quindi unicamente la sanzione prevista per la dolosa sottoscrizione dello score, per la seconda. Ha poi applicato la aggravante ex art. 18, lett. n), R.G., avendo il sig. Cambiaghi subito nel 2016 (P.D. 31S/16) la sanzione della sospensione di tre mesi, per aver spostato irregolarmente la propria pallina in gioco.

La aggravante calcolata in ulteriori sei mesi di sospensione, risulta eccessiva, dal momento che detta infrazione è stata ritenuta dal Giudice involontaria, e quindi colposa.

E' quindi equo ridurre la sanzione a mesi due di sospensione; per un totale di mesi ventisei, anziché trenta.

Il comportamento tenuto dall'inquisito nel corso della gara e successivamente, nonché nel corso dell'intero giudizio, non consente di ritenere sussistere alcuna attenuante ex art. 20, 2° co., R.G., in suo favore.

La richiesta di revoca della decisione va quindi respinta, mentre la subordinata richiesta di riduzione della sanzione va parzialmente accolta con la riduzione come sopra specificata.

Il parziale accoglimento della subordinata richiesta, non giustifica la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 10, co. 1, 17, co. 1, lett. a), c) e d), 18 co. 1, lett. n), 20, co 2 e 45, co. 8, R.G., respinge la richiesta di revoca della decisione avanzata con il reclamo dal sig. Enrico Cambiaghi avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lombardia (P.D. 9S/18) e in parziale accoglimento della subordinata richiesta, riduce la sanzione della sospensione dalla partecipazione alle attività sportive di interesse federale da mesi trenta a mesi ventisei, decorrenti dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2018

Il Presidente estensore

